PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 35

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina". All'istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. L'Istituto di cui ai precedenti commi e' rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1978, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968
Titolo	XI — Disposizioni di attuazione e norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-35-provvedimento-abrogato-dalla-l-11-febbraio-1992-n-157/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it